

Allegato "B" all'Atto N. 3539 di Racc.

STATUTO

YACHTING KROTON CLUB

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1) E' costituita con sede in Crotona - Molo Foraneo Porto Vecchio, una Associazione denominata "YACHTING KROTON CLUB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in sigla "YKC A.S.D.".

1.2) L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto dal presente statuto, il quale è adeguato alle previsioni di cui al d.lgs.36/2021 e succ. integrazioni e modifiche.

1.3) L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

1.4) In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD

ART. 2 - DURATA

2.1) L'associazione ha durata illimitata.

2.2) Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

2.3) In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione

ART. 3 - OGGETTO

3.1) L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

3.2) È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

3.3) Oggetto dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e la messa a disposizione di attrezzature e spazi, sia a terra che a mare, indispensabili per le attività istituzionali.

3.4) Essa ha lo scopo di diffondere, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza

delle regole marinare.

3.5) L'Associazione si prefigge quindi di promuovere e praticare a livello dilettantistico gli sport nautici tra i quali lo sport velico e la pesca sportiva; tutte le attività collaterali sono essenzialmente svolte e finalizzate al supporto delle attività sportive. L'associazione persegue inoltre la tutela dell'ambiente marino e sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi della stessa. Essa promuove inoltre la pratica del diporto e delle altre attività nautiche, sempre che dette attività non siano in netto contrasto con i fini dell'Associazione e con la salvaguardia del patrimonio naturale ed in particolare:

a) organizza e partecipa a manifestazioni di promozione sportiva collegate direttamente o indirettamente con il mondo della vela, della nautica da diporto, della pesca e delle attività nautiche in genere, intese come mezzo di formazione e crescita psico-fisica e morale dei soci;

b) organizza corsi delle diverse discipline sportive a cui è affiliata (vela, pesca etc) per principianti in età giovanile e adulta, corsi per il conseguimento della patente nautica nonché collaborazioni a progetti proposti da Enti (MIUR-Regione-Provincia-Comune ecc.) e da Società riconosciute (affiliate CONI/FIV, Onlus, ecc.) che operano sul territorio con medesime finalità. Particolare attenzione è rivolta verso promozioni, iniziative, collaborazioni e progetti che possano coinvolgere i soci nell'approfondimento delle discipline tecniche nell'ambito specifico della vela, della protezione, conservazione e sviluppo sostenibile degli ambienti marini, della cultura e delle arti marinaresche, della conoscenza e aggiornamento della legislazione in materia di navigazione (comprese le norme locali) nonché agli interventi a favore delle persone diversamente abili ed alle fasce più deboli della popolazione.

3.6) Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

3.7) L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

3.8) Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

3.9) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali ma ad

esse strettamente connesse secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

3.10) A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro, spettacoli, mostre, corsi ginnico sportivi etc;
- Manifestazioni promozionali e di merchandising volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- Messa a disposizione in favore degli associati propri, delle associazioni con gli stessi scopi istituzionali e federazioni sportive nazionali, e dei diportisti di transito nei limiti imposti dall'art. 49-novies del Codice della nautica inserito dall'art.33 del D. L.vo 229/17 di appositi spazi ovvero di posti barca al fine di rendere possibile la migliore esplicazione delle attività associative istituzionali, anche fornendo i servizi di manutenzione dei pontili e catenaria di fondo con relativi corpi morti di ancoraggio, la fornitura di acqua ed energia elettrica a servizio delle imbarcazioni, la gestione degli ormeggi e loro assegnazione, sia in via temporanea che annuale quando il posto dovesse rendersi disponibile, la predisposizione di tutte le attività collegate in forma diretta o indiretta a quelle precedenti.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

4.1 - RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

4.1.1) Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

4.1.2) Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

4.1.3) Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

4.1.4) L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla vio-

lenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

4.2 - Certificazione

4.2.1) L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

4.2.2) L'associazione può svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive.

ART. 5 - SOCI

5.1) L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati senza alcuna differenza tra di loro e si può comporre di un numero illimitato di soci.

5.2) La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi e comunque la richiesta dovrà essere sottoscritta da due soci presentatori.

5.3) Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

5.4) La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5.5) Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

5.6) I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

5.7) La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

5.8) La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

5.9) Il sodalizio è composto di soci:

- a) Fondatori;
- b) Sostenitori
- c) Ordinari;
- d) Onorari.

5.10) Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno parteci-

pato alla costituzione dell'Associazione con la sottoscrizione del relativo atto notarile.

5.11) Sono soci Sostenitori i soci Ordinari che, per l'impegno profuso nelle attività sociali, siano individuati e designati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

5.12) Sono soci Ordinari le persone fisiche che facciano domanda di ammissione all'Associazione e siano accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

5.13) Sono soci Onorari le persone fisiche che vengono nominate all'unanimità dei presenti dall'Assemblea appositamente convocata. Essi hanno i medesimi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e di frequenza

5.14) I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione e di usufruire delle prestazioni della medesima.

5.15) Gli aspiranti soci, nel fare domanda di ammissione, devono presentare per iscritto domanda di ammissione, nella quale dichiarano espressamente:

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di accettarli e di impegnarsi ad osservarli;

- di accettare le norme e le direttive del CONI e delle Federazioni Sportive a cui aderisce l'associazione, come disposto dal Consiglio Nazionale del CONI con propria delibera n. 1273/2004 (verificare eventuale aggiornamento).

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

6.1) L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

6.2) Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio ordinario, etc.

6.3) I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

6.4) Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

6.5) In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

6.6) Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

6.7) Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

6.8) I soci non in regola con il versamento delle quote asso-

ciative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

6.9) - Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative e quanto altro dovuto, alle date di scadenza previste dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

6.10) Quote associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi, anche in caso di esclusione.

6.11) Ai fini associativi sono previsti i seguenti versamenti entro i termini stabiliti dal regolamento:

a) Quota associativa annuale: è versata annualmente da tutti i soci ad esclusione dei soci sostenitori.

Sono esentati dal pagamento i soci sostenitori e soci allievi nel caso in cui un genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale sia socio;

b) Contributi per l'utilizzo degli spazi, servizi ed attrezzature a terra e a mare; i contributi vengono calcolati proporzionalmente all'utilizzo e comprendono parte delle spese ad esse configurabili ed il contributo per le attività istituzionali riconducibili all'articolo 3 del presente Statuto.

ART.7 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

7.1 - Recesso

7.1.1) Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

7.1.2) Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

7.2 - Esclusione

7.2.1) L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa o qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7.2.2) L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa eventuale audizione, anche

da remoto, dell'associato interessato. Il provvedimento deve essere comunicato all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione e tramite contestuale affissione nella sede sociale per almeno quindici giorni.

7.2.3) Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

7.2.3) L'associato escluso con provvedimento definitivo potrà essere riammesso, previa presentazione di una nuova domanda e a seguito di accettazione all'unanimità da parte del consiglio direttivo.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

8.1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico (qualora si voglia istituire in considerazione delle dimensioni dell'associazione, non essendo un organo obbligatorio);
- e) i Proviviri.

8.2) Tutte le cariche sociali e gli incarichi sono puramente onorari e non danno diritto ad alcun compenso; le riunioni si svolgeranno in orari extra lavoro.

8.3) Possono ricoprire cariche associative i soli soci maggiorenni che sono in regola con i dettami sociali e con il pagamento delle quote associative, che non ricoprono altre cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o ente di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

9.1) L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 5.3 del presente statuto.

9.2) All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

9.3) L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio

direttivo.

9.4) L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 5.3 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo

9.5) In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta.

9.6) L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

9.7) L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

9.8) L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

9.9) I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

9.10) Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

9.11) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.12) L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

9.13) L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

9.14) L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

9.15) Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 C.C.

9.16) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

9.17) L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

9.18) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

9.20) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9.21) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

9.22) Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

10.1) L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

10.2) L'assemblea ordinaria:

- Elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;

- Elegge a scrutinio segreto i componenti del collegio dei revisori o revisore unico;

- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale sia consuntivo che preventivo;

- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

- Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

11.1) L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile e dispari di soci, tra un minimo di cinque ed un massimo di undici, eletto ogni tre anni dall'assemblea che ne determinerà il numero e i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2) Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione dei componenti mediante la cooptazione dei candidati all'ultima assemblea non risultati eletti ed in base al maggior numero di voti ottenuti. Ove non vi siano candidati che abbiano

tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, coopterà i componenti mancanti tra i soci ordinari con affissione dei nominativi all'albo. I consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

12.3) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

12.4) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) mettere in esecuzione le delibere dell'Assemblea;
- b) preparare i bilanci;
- c) ammettere i nuovi associati, ratificare le domande degli aspiranti associati sostenitori, escludere soci;
- d) prendere iniziative inerenti il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) istituire sezioni staccate dell'associazione;
- f) fissare le quote e i contributi di ammissione e di rinnovo annuale per ciascuna categoria di soci;
- g) nominare direttori tecnici ed emanare regolamenti interni;
- h) richiedere il tesseramento dell'associato alle federazioni sportive di riferimento contestualmente alla nuova richiesta di associazione o alla richiesta di rinnovo annuale;
- i) provvedere all'amministrazione dell'Associazione e del patrimonio sociale con facoltà di deliberare e porre in essere ogni atto e negozio giuridico compreso l'acquisto ed alienazione dei beni, che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea
- l) proporre all'Assemblea Generale la nomina di soci onorari;
- m) indire l'Assemblea Generale dei soci, in seduta ordinaria o straordinaria;
- n) ogni altra attività che non sia di competenza dell'Assemblea.

12.5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, o per loro incarico dal Segretario, per le vie brevi almeno due giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

12.6) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

12.7) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.8) Sui compiti di cui al precedente punto 3) è richiesta l'unanimità degli intervenuti.

12.9) Delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono redigersi appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la redazione.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

13.1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e dura in carica quattro anni.

13.2) Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.3) Presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

13.4) In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

13.5) Il Presidente potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - REVISORE UNICO O COLLEGIO REVISORI

14.1) Se l'organo direttivo reputa necessaria la nomina del revisore o del collegio, propone all'assemblea l'istituzione dello stesso.

14.2) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori (composto di tre membri fra cui il Presidente) individuati anche tra i non associati, vengono eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni.

14.3) L'organo vigila sull'andamento amministrativo dell'associazione e deve rappresentare, nei confronti dei terzi, la garanzia dell'affidabilità amministrativa dell'associazione.

Delle sedute dell'organo deve essere redatto apposito verbale.

ART.15 - I PROBIVIRI

15.1) I Probiviri saranno nominati in numero di tre dal Consiglio Direttivo anche tra i non appartenenti al sodalizio e dureranno in carica quattro anni.

15.2) Ad essi è devoluto il giudizio sulla validità dei motivi per l'eventuale esclusione dei Soci e per dirimere controversie tra i soci i quali si impegnano a non assumere iniziative legali per le eventuali divergenze con l'Associazione e per quelle che dovessero insorgere tra di loro nell'ambito della vita sociale.

ART.16 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

16.1) La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 17 - PATRIMONIO

17.1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti

17.2) In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a

società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

ART. 18 - PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

18.1) L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi interni all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

19.2) La decisione del collegio arbitrale è inappellabile.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

20.1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine, le norme dello Statuto e dei Regolamenti degli organismi a cui l'associazione aderisce e del Codice Civile.

Firmato: Domenico Mazza

" : Caterina Scavelli (segue impronta del sigillo)